

## CONFLITTI INTERNAZIONALI\*

Si conclude con questo volume il trattato di diritto internazionale del Sereni, frutto di fatica decennale dell'a., preceduta da oltre venticinque anni di meditazione e di studi su argomenti particolari. Tale trattato è diviso — come è noto — in quattro parti: la prima (*Premesse storiche e teorie generali*) vide la luce nel 1956 e tratta dell'evoluzione storica e della struttura generale della comunità e dell'ordinamento internazionali, nonché di altri temi di base della materia; nella seconda parte (*Organizzazione Internazionale*), pubblicata in due volumi rispettivamente nel 1958 e nel 1960, sono esaminati i soggetti e gli altri enti principali che compongono la comunità internazionale; la terza parte (*Relazioni internazionali*), pubblicata nel 1962, tratta delle relazioni che intercedono tra i soggetti di diritto internazionale nello svolgimento delle loro attività; il presente volume costituisce la quarta parte e conclude degnamente l'imponente opera. Esso tratta dei conflitti internazionali, cioè dei conflitti che si verificano tra i soggetti della comunità internazionale; viene quindi preso in considerazione l'aspetto patologico della vita di relazione dei membri di tale comunità e ciò spiega la collocazione del volume al termine dell'intero trattato.

Il discorso svolto dall'A. segue una sua logica che trova le radici già nei precedenti volumi: in un capitolo introduttivo l'A. espone alcuni concetti generali sulle crisi internazionali; successivamente, poichè l'attività del soggetto che è indotto ad agire a seguito della crisi può comportare l'uso di mezzi pacifici o della forza armata, la trattazione si biforca in due sezioni, la prima delle quali tratta appunto dei procedimenti pacifici di soluzione delle crisi, mentre la seconda tratta invece del ricorso alla forza armata e quindi in sostanza del diritto bellico.

Nel capitolo introduttivo (cap. XXXV dell'intera opera) l'A. ci offre anzitutto il concetto giuridico di crisi internazionale, concetto difficile a causa della sua ampiezza e indeterminatezza e molto dibattuto in dottrina. Per l'A. si ha una crisi internazionale « allorchè uno o più fattori di turbamento determinano uno stato di cose che un soggetto di diritto internazionale ritiene lesivo dei propri interessi, al punto da indurlo ad agire nei confronti di uno o più altri soggetti onde ottenerne la modificazione o la cessazione ». Sulla trama di tale concetto, l'A. individua con acutezza e rigore logico le caratteristiche peculiari delle crisi in relazione agli ordinamenti giuridici nei quali esse si verificano, nonché le caratteristiche delle società e degli ordinamenti statali (e, parallelamente, della comunità e dell'ordinamento internazionale) che assumono rilevanza in relazione

\* ANGELO PIERO SERENI, *Diritto Internazionale, IV: Conflitti Internazionali*, Giuffrè, Milano 1965. Un volume di pp. 1567-2215.

alle crisi tra i loro membri. Nell'evoluzione di una crisi l'A. individua tre fasi: la situazione, il conflitto, la controversia; il conflitto è il momento centrale della crisi, tanto che spesso « conflitto » e « crisi » vengono usati come sinonimi.

Premesso che la trattazione sistematica dei procedimenti internazionali relativi alle crisi incontra gravi difficoltà, dovute in sostanza alla « costatata inesistenza di un sistema istituzionale a carattere generale che disciplini in maniera organica l'atteggiamento della comunità internazionale e dei suoi soggetti nei confronti delle crisi, ed alla conseguente regolamentazione frammentaria ed incompleta di questa materia », l'A. si accinge quindi all'esame di tali procedimenti. Nonostante l'A. stesso avverta che la trattazione ha per oggetto soltanto quei procedimenti generali ai quali è fatto più frequente ricorso, tuttavia è doveroso rilevarne l'esauriente completezza.

I procedimenti pacifici sono distinti dall'A., dopo alcune considerazioni preliminari (cap. XXXVI), in procedimenti strumentali (cap. XXXVII) e procedimenti giudiziari (cap. XXXVIII). I primi, costituiti da trattative diplomatiche, buoni uffici, inchieste e conciliazioni, devono la loro denominazione al fatto che essi — pur essendo diretti a prevenire o circoscrivere la crisi o a por fine ad essa — non determinano direttamente tali risultati, ma hanno soltanto lo scopo di facilitare o promuovere manifestazioni di volontà delle parti, dalle quali i risultati suddetti saranno prodotti. La crisi, pertanto, non si risolve con tali procedimenti se non vi sono ulteriori manifestazioni di volontà delle parti dirette a tal fine (ad esempio il cosiddetto *accordo risolutivo*). Tutto ciò è ampiamente evidenziato dall'A. nel corso dell'analisi che egli compie sia dei procedimenti diplomatici (trattative, buoni uffici e mediazione), sia di quelli istituzionali (inchiesta, conciliazione). Ne risulta con sufficiente chiarezza che l'esperimento di una procedura strumentale non determina necessariamente il regolamento della crisi e non raggiunge, quindi, necessariamente il suo scopo. I procedimenti giudiziari, invece, (arbitrato e regolamento giudiziario) si differenziano da quelli strumentali per tre caratteristiche: sono utilizzabili soltanto in relazione a controversie, soltanto per la risoluzione di esse e non per la loro prevenzione e circoscrizione e, infine, si fondano sul consenso delle parti sia per la designazione dell'arbitro o del giudice, sia per il riconoscimento della loro decisione come fatto risolutivo della controversia stessa. La trattazione offre lo spunto all'A. per sottolineare alcuni problemi di vivo interesse quale quello della clausola facoltativa nello Statuto della CIG e quello della natura giuridica dei tribunali internazionali. L'A. non trascura di passare in rassegna i principali organi giudiziari internazionali, delineando i principi fondamentali del processo internazionale, la natura giuridica delle sentenze e le cause di nullità e di impugnazione delle stesse.

Il cuore del volume è però costituito, a nostro avviso, dalla parte riguardante il ricorso alla forza armata. In essa lo sforzo di ricerca e di sistemazione dell'A. attinge i migliori risultati, l'esame della dottrina e della giurisprudenza è particolarmente curato e non sono trascurati preziosi riferimenti storici. Il concetto di guerra (cap. XL) introduce la trattazione, seguito quasi come un'appendice da un capitolo (cap. XLI) dedicato ai procedimenti non bellici; il diritto internazionale di guerra viene quindi esaminato nelle sue fonti (cap. XLII), nei suoi

soggetti (cap. XLIII), nella sua fenomenologia (cap. XLIV). Il fenomeno giuridico della guerra è insomma trattato sia nel suo aspetto di *procedimento* che in quello di *stato*; allo stato di guerra è dedicato il cap. XLV, cui segue la trattazione della violenza bellica (cap. XLVI) nelle sue varie forme e nelle sue limitazioni relative alle persone, alle cose, ai mezzi, ai luoghi. Le operazioni militari (cap. XLVII), terrestri, marittime e aeree, chiudono praticamente il diritto bellico, cui è annessa, come di solito avviene in dottrina, la trattazione dello stato di neutralità (cap. XLVIII), che si considera appunto come appendice del diritto di guerra.

I limiti di una recensione non ci consentono di scendere in ulteriori dettagli; ci basti richiamare l'attenzione sui pregi scientifici di un'opera quale codesta che il Sereni conclude col volume in esame, che è, come lo stesso A. avverte, la prima di questa mole dovuta ad un solo studioso, che sia stata pubblicata in Italia da cinquant'anni a questa parte. E il volume sui conflitti internazionali la suggella trattando dell'aspetto più emotivo del diritto internazionale, la guerra, da cui l'A. trae lo spunto per rivolgere un monito solenne a coloro che reggono le sorti degli uomini, monito che chiude nobilmente il volume e l'opera.

UGO DRAETTA

*Assistente alla cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico  
nell'Università del S. Cuore*